

N. R.G. 2017/2646



**TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA**

PRIMA SEZIONE

Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2646/2017**

██████████ / MINISTERO DELL'INTERNO-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Perugia

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Lavanga,

a scioglimento della riserva; esaminati gli atti; visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c; rilevato che il PM non è intervenuto nonostante la rituale comunicazione della Cancelleria; sciogliendo la riserva di cui al separato verbale di udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Sig.ra ██████████ ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale di Firenze, Sezione di Perugia, che, con provvedimento del 3.8.2016, aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale, non ritenendo sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 1 lett. A) punto 2 della Convenzione di Ginevra, né le condizioni per la sussistenza di un danno grave ex art. 14 d.l.vo 251/07 e aveva ritenuto sussistente le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria; richiedeva il riconoscimento della protezione maggiore o in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ragione della specifica situazione personale del ricorrente.

Specificava, circostanze confermate in sede di audizione dinanzi al Giudice, di essere nata a Benin City e che, deceduti i suoi genitori, era, insieme a suo fratello e sua sorella, costretta ad andare a vivere presso la famiglia di uno zio. **Narrava di essere stata, all'età di quattordici anni, sottoposta, contro la sua volontà, a mutilazione genitale.** Subiva altresì violenze e persecuzioni tali che la spinsero ad allontanarsi dalla famiglia dello zio e a trovare riparo prima in Libia, poi in Italia, dove dava alla luce un bambino nel 2016. Chiedeva, quindi, nel merito, che si accertasse e dichiarasse la

sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e la conseguente dichiarazione dello status di rifugiato. In via subordinata chiedeva il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/07.

La Commissione Territoriale si costituiva in giudizio specificando che le circostanze riferite dall'interessato durante l'audizione erano state ritenute non sufficienti ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori.

All'esito della audizione personale del ricorrente, nonché della Dott.ssa Pellicciari, antropologa del Centro Studi Umbro sulla MGF, questo Giudicante riservava la decisione. La difesa produceva documentazione varia, inclusa certificazione medica.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Sul piano delle fonti di diritto interno la materia è disciplinata dal d. lgs. 251/2007. Il suddetto decreto (recepito sul piano interno le definizioni già contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, nonché nella normativa comunitaria) definisce, all'art. 2, comma 1, lett. e), "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

Il d. lgs. n. 25/08 (che ha recepito la Direttiva CE 2005/85 del Consiglio) contiene identica definizione (all'art. 2, comma 1, lett. d) e precisa che per "stranieri" debbano intendersi i "cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea" o "apolidi".

Gli artt. 7 ed 8 del decreto legislativo n. 251/2007 forniscono le definizioni dei concetti di "atti di persecuzione" e dei "motivi" per cui gli stessi devono essere realizzati. In particolare l'art. 7 dispone che: " Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura e attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di

persecuzione siano stati posti in essere per i motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento: alla *razza*, il cui concetto include considerazioni inerenti il colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; alla *religione*, la cui nozione ricomprende le nozioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; alla *nazionalità*, con particolare riferimento all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; al *particolare gruppo sociale* di appartenenza, inteso quale pluralità di membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; *all'opinione politica*, intesa come professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per quanto concerne, invece, la protezione sussidiaria, lo stesso decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett. g), *"persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" .*

Il concetto di danno grave è richiamato *dal* successivo art. 14 del decreto citato, il quale specifica che per danno grave debba intendersi:

*a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura a altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita a alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o*

*internazionale.*

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'art. 5 del decreto citato dispone che l'attività di persecuzione, ovvero il grave danno debbano essere riconducibili: allo Stato; a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato a una parte consistente del suo territorio; a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 251/2007, osta al riconoscimento dello status di rifugiato la sussistenza di fondati motivi per ritenere che lo straniero: a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite. 3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti. d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato; e) costituisca un *pericolo* per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e segnatamente per i: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel *massimo* a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, e successive modificazioni.

Il nostro ordinamento riconosce una ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall'art. 5 comma 6, d.lgs. 286/98, il quale dispone che: *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ( .. )”*. A differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in *"seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*) non sono definiti in maniera altrettanto analitica. In particolare, non viene fornita alcuna indicazione normativa, sul modo e, soprattutto sui limiti, entro i quali debba essere circoscritta la nozione di *motivi umanitari*.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di protezione cd. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età, oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del migrante (come ad es. una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali e ambientali e altre situazioni simili). L'ampio margine di discrezionalità che il legislatore sembra aver riservato nell'interpretazione della norma richiamata rende necessario l'impiego di un rigoroso vaglio critico da parte del Giudice al fine di non vanificarne la *ratio di* protezione ed evitare, al tempo stesso, un'abnorme estensione dell'istituto. Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione, inoltre, è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ex art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità di prove da parte ricorrente. Ne consegue l'opportunità di riconoscere in capo al Giudice rilevanti poteri officiosi affinché acquisisca tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, in ogni caso, che rimanga applicabile il principio dispositivo e che il ricorrente sia onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della propria vicenda personale: *“il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio”* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310)

L'art. 3 del d.lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia attendibile.

\*\*\*\*\*

In ordine alla ragionevole collaborazione processuale della parte per circostanziare la domanda deve evidenziarsi come le prove addotte dalla richiedente consentano a questo Giudice di potere riscontrare la credibilità del suo racconto, ritenendo sotto altro assorbente profilo la domanda della ricorrente meritevole di accoglimento, ovverosia **le mutilazioni genitali subite in giovanissima età, atti di persecuzione che trovano ragione nella sua specifica condizione di genere, ovverosia di appartenenza al genere femminile.**

Al riguardo, appare utile preliminarmente richiamare quanto sopra già evidenziato, vale a dire che i motivi di persecuzione, descritti nell'art. 8 d.lgs. 251/2007 comprendono, oltre alla razza alla religione alla nazionalità e all'opinione politica, anche l'appartenenza ad un "particolare gruppo sociale" (lett d), tale essendo "*quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana*".

L'UNHCR fa rientrare a pieno titolo le donne nella definizione di gruppo sociale, in quanto "*la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche*

*innate ed immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini”* (Raccolta di posizioni e documenti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sulla protezione internazionale, novembre 2009, *Linee Guida sulla protezione internazionale*). Dunque, è indubbio che la ricorrente appartenga al “gruppo sociale” delle donne, ed in quanto tale sia stata perseguitata, essendo stata costretta alla mutilazione genitale che costituisce una grave violazione dei diritti delle donne e delle bambine, oltraggiando il loro diritto all’integrità fisica e psicologica, oltre allo stesso diritto alla salute (le donne che hanno subito mutilazioni genitali sono soggette a cicatrizzazioni e altre complicanze che talvolta aumentano il rischio di situazioni ginecologiche critiche) nonché il diritto di essere libere da ogni forma di discriminazione. Detto assunto trova pacifica conferma nelle parole dell’UNHCR che - nella *Nota orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile del 2009*, in tema di valutazione delle domande di protezione internazionale avanzate da persone che hanno subito o temono di subire le pratiche di mutilazioni genitali femminili afferma che una ragazza o una donna che chiede asilo poiché obbligata a sottoporsi a MGF possa ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

Invero, le MGF costituiscono una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, fisico e mentale, e che, come tale, costituisce persecuzione. La Nota prosegue evidenziando che la pratica di MGF, infatti, spesso è profondamente radicata nelle norme socio-culturali, ed è sostenuta da capi religiosi o tradizionali (oltre che dagli stessi familiari più prossimi della donna) che esercitano potere al livello locale; per tale ragione, le autorità statuali potrebbero non volere o non essere in grado di interferire con tali consuetudini o tradizioni. Le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati e/precoci, quali forme di violenza sulle donne, sono altresì contrastati da diversi strumenti giuridici internazionali, tra cui la Convenzione contro ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, nonché il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa del 2003. Sempre a livello internazionale, il 26 novembre 2012, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la prima Risoluzione di denuncia contro le mutilazioni genitali femminili con la quale ha dato seguito a quanto richiesto dal Parlamento Europeo con la risoluzione del 14 giugno 2012. Con la risoluzione 2012/2684/RSP l’Organo Legislativo Europeo ha stabilito che *“la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne”*.

Le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati e/o precoci sono altresì oggetto della Convenzione di Istanbul del 2011, la quale dopo aver definito nel preambolo la violenza contro le donne come *species* della più ampia fattispecie della violenza di genere, e le MGF e i matrimoni forzati (insieme con la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore”) come gravi violazioni dei diritti umani delle donne e delle ragazze e principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, sancisce espressamente una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne e richiama gli Stati ad includerli nei loro codici penali o in altre forme di legislazione, qualora non sono già esistenti nei loro ordinamenti giuridici; tra di esse le mutilazioni genitali femminili (art.38).

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul nel 2015. Il nostro Paese si è inoltre dotato di una legge, n. 7 del 2006, *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, che detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine ed impone pene severe per chi mette in atto tali pratiche mutilanti (pene fino a 16 anni di reclusione).

Sulla scorta della normativa, nazionale e internazionale citata, la giurisprudenza nazionale ha, in casi analoghi a quello oggetto della presente decisione, già riconosciuto che gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertato che tali atti siano specificamente riferibili alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 eseguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251. (Corte d'Appello di Roma sentenza del 2 luglio 2012 e Corte d'appello di Catania sentenza del 27 novembre 2012, Tribunale di Cagliari ordinanza del 3 aprile 2013).

Ma non solo. Dal momento che le MGF trovano la loro genesi in profonde tradizioni culturali o credenze religiose, il rifiuto di sottoporre se stessa o le proprie figlie a tali pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al rischio concreto di essere considerata nel Paese di origine un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo.

A queste considerazioni, deve aggiungersi il rilievo per cui **l'odierna ricorrente è stata altresì vittima di altre forme di violenza, tra le quali uno stupro e il taglio del lobo di un orecchio.**

Il riconoscimento dello status di rifugiato alla ricorrente costituisce dunque applicazione dei sovraesposti principi.

La particolarità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese.



P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in totale accoglimento del ricorso, riconosce alla Sig.ra [REDACTED] nata in Nigeria il [REDACTED] lo status di rifugiata ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 nonché ex artt. 3, 5, 7 e 11 del d.lgs. 251/2007, ad ogni effetto di legge. Compensa integralmente le spese del giudizio.

Perugia, 31 gennaio 2021

Il Giudice  
Dott.ssa Rosa Lavanga